

# DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE 337/2018/R/GAS

SERVIZI DI ULTIMA ISTANZA NEL SETTORE DEL GAS NATURALE

INTERVENTI PROPEDEUTICI ALL'INDIVIDUAZIONE DEI FORNITORI DEI SERVIZI A PARTIRE DALL'1 OTTOBRE 2018

> Documento per la consultazione Mercato di incidenza: gas naturale 14 giugno 2018



#### Premessa

Il presente documento per la consultazione si inquadra nell'ambito del procedimento avviato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente con deliberazione 14 giugno 2018, 336/2018/R/gas.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità osservazioni e suggerimenti entro e non oltre il 9 luglio 2018.

Al fine di agevolare la pubblicazione dei contenuti dei documenti pervenuti in risposta alla presente consultazione si chiede di inviare, ove possibile, tali documenti in formato elettronico.

Le osservazioni e le proposte pervenute saranno pubblicate sul sito internet dell'Autorità. Pertanto, qualora i partecipanti alla consultazione intendano salvaguardare la riservatezza di dati e informazioni, motiveranno tale richiesta contestualmente a quanto inviato in esito al presente documento, evidenziando in apposite appendici le parti che si intendono sottrarre alla pubblicazione. In tale caso i soggetti interessati dovranno inviare su supporto informatico anche la versione priva delle parti riservate, destinata alla pubblicazione.

È preferibile che i soggetti interessati inviino le proprie osservazioni e commenti attraverso il servizio interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità. In subordine, osservazioni e proposte dovranno pervenire al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: e-mail (preferibile) con allegato il file contenente le osservazioni, fax o posta.

Indirizzo a cui far pervenire osservazioni e suggerimenti: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente Direzione mercati *retail* e tutele dei consumatori di energia

> Piazza Cavour 5 – 20121 Milano tel. 02.655.65.351/608 fax 02.655.65.265

e-mail: mercati-retail@arera.it sito internet: www.arera.it



## **INDICE**

1	INTRODUZIONE	4
2	ELEMENTI DI CONTESTO	4
	DISCIPLINA DEI SUI NEL SETTORE DEL GAS NATURALE	4
	INQUADRAMENTO DELL'INTERVENTO NEL CONTESTO DI EVOLUZIONE DEL MERCATO	
	RETAIL	7
3	PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'INDIVIDUAZIONE DEI FORNITORI DEI SUI E ASPETTI RELATIVI ALLA REGOLAZIONE VIGENTE	9
	Durata dell'erogazione dei SUI	10
	Aree geografiche per lo svolgimento dei SUI	
	CONDIZIONI ECONOMICHE PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI	16
	Altri aspetti	20
	INFORMAZIONI FINALIZZATE A RIDURRE L'ASIMMETRIA INFORMATIVA TRA	
	POTENZIALI PARTECIPANTI ALLE GARE E AGEVOLARE LA DEFINIZIONE DI EVENTUALI	
	OFFERTE	21
	MECCANISMO REINTEGRAZIONE ONERI	22



### 1 Introduzione

- 1.1 Il presente documento per la consultazione si inquadra nel procedimento avviato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) con deliberazione 14 giugno 2018, 336/2018/R/gas, volto a definire gli interventi propedeutici all'individuazione dei fornitori dei servizi di ultima istanza (di seguito: SUI)<sup>1</sup> nel settore del gas naturale a partire dall'1 ottobre 2018.
- 1.2 Gli orientamenti qui esposti si inquadrano nel contesto di evoluzione dei mercati della vendita al dettaglio di energia, delineato dalla legge 4 agosto 2017, n. 124 (di seguito: legge 124/17), che ha previsto il superamento dei regimi di tutela di prezzo nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale a partire dall'1 luglio 2019 per tutti i clienti finali (inclusi quelli di minori dimensioni). In vista della rimozione dei predetti servizi che, ai sensi della citata legge, dovrebbe avere luogo nel corso del prossimo periodo di assegnazione dei SUI e che avrà delle rilevanti ricadute sul futuro assetto di mercato (attualmente ignoto), si rende necessaria una revisione dell'attuale disciplina applicabile ai SUI mediante interventi regolatori volti ad offrire agli operatori la necessaria certezza in merito alla durata e alle condizioni di erogazione dei servizi in parola nella fase di transizione alla nuova configurazione di mercato, presupposto questo indispensabile alla loro partecipazione alle procedure di assegnazione dei servizi in questione.
- 1.3 Il presente documento per la consultazione è così strutturato:
  - a) il capitolo 2 riporta il contesto normativo di riferimento, ripercorrendo le principali previsioni normative e regolatorie relative ai fornitori di ultima istanza (di seguito: FUI) e ai fornitori del servizio di *default* distribuzione (di seguito: FD<sub>D</sub>);
  - b) il capitolo 3 prospetta alcune modifiche e integrazioni alla regolazione vigente in materia di SUI.

## 2 ELEMENTI DI CONTESTO

## DISCIPLINA DEI SUI NEL SETTORE DEL GAS NATURALE

2.1 La disciplina applicabile ai FUI trova il suo fondamento giuridico nelle disposizioni di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00 (di seguito: decreto legislativo 164/00) il quale prevede che con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito: Ministero), anche in base a quanto stabilito all'articolo 30, commi 5 e 8, della legge 23 luglio 2009, n. 99/09,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Trattasi di fornitori di ultima istanza (di seguito: FUI) e dei fornitori del servizio di *default* Distribuzione (di seguito: FD<sub>D</sub>) di cui al TIVG.



siano individuati e aggiornati i criteri e le modalità per la fornitura di gas naturale nell'ambito del servizio di ultima istanza, a condizioni che incentivino la ricerca di un nuovo fornitore sul mercato, per tutti i clienti civili e i clienti non civili con consumi pari o inferiori a 50.000 metri cubi all'anno privi di un fornitore per motivi indipendenti dalla loro volontà, nonché per le utenze relative ad attività di servizio pubblico<sup>2</sup> prive di un fornitore per qualunque causa. L'articolo 1, comma 46, della legge 23 luglio 2004, n. 239/04 estende il servizio in questione anche ai clienti che risiedono nelle aree geografiche nelle quali non si è ancora sviluppato un mercato concorrenziale nell'offerta di gas naturale.

- 2.2 Poiché non sempre, in assenza di un venditore, è possibile attivare il FUI<sup>3</sup>, i consumi del cliente finale che si trovasse in una situazione siffatta determinerebbero un prelievo indebito di gas dalla rete, non bilanciato da corrispondenti immissioni (c.d. prelievo diretto). Per far fronte a tali possibili situazioni e garantire il bilanciamento dei prelievi diretti, l'Autorità, con la deliberazione 21 luglio 2011, ARG/gas 99/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 99/11), ha istituito e disciplinato il servizio di *default* sulle reti di distribuzione del gas naturale (di seguito: SdD Distribuzione), erogato dall'impresa di distribuzione in quanto responsabile del dispacciamento nelle proprie reti (articolo 16 del decreto legislativo 164/00 e articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 93/11); la regolazione del servizio è stata integrata con successivi provvedimenti, tra i quali la deliberazione 3 agosto 2012, 352/2012/R/gas che ha definito meccanismi di copertura dei costi sostenuti dall'impresa di distribuzione per l'erogazione dell'SdD Distribuzione.
- 2.3 Come noto, a seguito delle vicende giudiziarie che hanno interessato la disciplina dell'SdD Distribuzione<sup>4</sup>, l'Autorità, con deliberazione 6 giugno 2013, 241/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 241/2013/R/gas), ha parzialmente modificato l'impianto regolatorio di tale servizio prevedendo, tra l'altro, che le attività funzionali alla regolazione economica delle partite di gas imputate ai prelievi diretti nell'ambito dell'SdD Distribuzione fossero gestite da una o più società di vendita FD<sub>D</sub>, selezionate a seguito di procedure ad evidenza pubblica effettuate dall'Acquirente Unico, secondo i criteri definiti da specifiche disposizioni di cui al TIVG; la medesima deliberazione 241/2013/R/gas ha altresì

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Un'elencazione non esaustiva di attività di servizio pubblico ricomprende ospedali, casi di cura e di riposo, carceri, scuole e altre strutture pubbliche e private che svolgono attività riconosciuta di assistenza.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ad esempio il FUI potrebbe non attivarsi nei casi in cui il cliente non ne ha diritto oppure nei casi in cui non esiste un soggetto disponibile ad erogare il servizio (ad esempio è andata deserta la gara per la selezione del FUI ovvero il FUI ha già impegnato l'intero quantitativo di gas nei limiti del quale ha assunto l'incarico).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Per una ricostruzione più approfondita della vicenda si rimanda al capitolo 2 del documento per la consultazione 24 giugno 2016, 338/2016/R/gas.



previsto che le restanti prestazioni essenziali dell'SdD Distribuzione continuassero a essere erogate dall'impresa di distribuzione<sup>5</sup>.

- 2.4 In esito al riconoscimento, da parte del Consiglio di Stato<sup>6</sup>, della legittimità della regolazione disciplinante l'SdD Distribuzione, istituito con la richiamata deliberazione ARG/gas 99/11, l'Autorità pur non modificando l'assetto del servizio successivamente definito con la deliberazione 241/2013/R/gas, ha chiarito al contempo che nell'eventualità in cui non sia possibile attivare l'FD<sub>D</sub>, la regolazione economica delle partite di gas imputate ai prelievi diretti dei clienti che dovrebbero essere serviti dall'FD<sub>D</sub> rientra nella responsabilità dell'impresa di distribuzione, quale responsabile del bilanciamento della sua rete.
- 2.5 Rispetto al contesto normativo sopra descritto, l'Autorità, definisce i criteri e le modalità per l'individuazione dei SUI, in coerenza con gli indirizzi del Ministero relativamente al FUI e con quanto previsto dalla regolazione relativamente agli FD<sub>D</sub> e stabilisce la disciplina applicabile ai predetti servizi.
- 2.6 La disciplina dei SUI è definita dal Titolo IV del TIVG (FUI Sezione I, FD<sub>D</sub> Sezione II), il quale stabilisce le condizioni di erogazione del servizio, le procedure per l'attivazione, il subentro e la cessazione della fornitura, gli obblighi di comunicazione dei soggetti coinvolti nonché gli appositi meccanismi di compensazione degli oneri della morosità e i meccanismi perequativi. Nella medesima sezione del TIVG sono altresì definiti i criteri per l'individuazione degli FD<sub>D</sub> e le disposizioni applicabili in caso di *switching* dei clienti finali serviti in precedenza dall'FD<sub>D</sub> ai fini della cessione del credito maturato nei confronti del medesimo FD<sub>D</sub> e ai fini della revoca di tale richiesta.
- 2.7 In vista delle prossime procedure a evidenza pubblica per la selezione dei FUI, il Ministero, con decreto ministeriale 15 maggio 2018 (di seguito: decreto 15 maggio 2018), ha formulato specifici indirizzi all'Autorità per l'individuazione dei criteri e delle modalità di fornitura del gas naturale da parte del FUI a partire dall'1 ottobre 2018. In particolare, il citato decreto ha confermato l'attuale ambito di applicazione soggettivo del servizio (richiamato al precedente paragrafo 2.1) e ha demandato, tra l'altro, all'Autorità di:
  - a) definire la durata di erogazione del servizio;
  - b) individuare le aree geografiche per l'erogazione del servizio sulla base dei criteri indicati nel medesimo decreto;
  - c) determinare le condizioni economiche di fornitura del gas naturale da parte del FUI;

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Trattasi della tempestiva disalimentazione fisica del punto di riconsegna, nonché della corretta imputazione dei prelievi diretti del cliente finale ai fini dell'attività di allocazione dell'impresa maggiore di trasporto.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Cfr. sentenza 2986/2014.



- d) stabilire le condizioni di partecipazione alle procedure concorsuali per la selezione degli operatori da parte di Acquirente Unico nonché le modalità di espletamento di tali procedure<sup>7</sup>;
- e) disciplinare le modalità tecniche e operative di erogazione del servizio;
- f) prevedere opportuni meccanismi che incentivino l'uscita dei clienti finali dal servizio in questione in termini di prezzo della fornitura per il clienti diversi da quelli domestici;
- g) adottare opportuni meccanismi di reintegrazione degli oneri non recuperabili in capo ai FUI connessi alla morosità dei clienti non disalimentabili.
- 2.8 Il citato decreto nel formulare i propri indirizzi all'Autorità evidenzia, in particolare, l'esigenza di assicurare la coerenza con l'evoluzione del mercato *retail* in vista del già richiamato superamento dei regimi di tutela ai sensi della legge 124/17.

## INQUADRAMENTO DELL'INTERVENTO NEL CONTESTO DI EVOLUZIONE DEL MERCATO RETAIL

- 2.9 Come già ricordato, gli interventi regolatori prospettati in seno al presente documento per la consultazione si contestualizzano nell'ambito delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 59 della legge 124/17 la quale prevede, a far data dall'1 luglio 2019, il superamento dei servizi di tutela per entrambi i settori energetici, quindi, della disciplina relativa alla definizione dei prezzi di riferimento da parte dell'Autorità per i clienti domestici di gas naturale.
- 2.10 La riforma dei meccanismi di mercato per la tutela di prezzo, sancita in via legislativa, condurrà pertanto a un assetto in cui l'approvvigionamento di energia elettrica e di gas naturale avrà luogo solamente nell'ambito del mercato libero, mentre la continuità del servizio per i clienti privi di un fornitore per cause non ascrivibili alla loro volontà sarà garantita attraverso il servizio universale per il comparto elettrico e di ultima istanza per il settore del gas naturale. Il ricorso a tale servizio, in coerenza con i dettami della legislazione europea, sarà tipicamente transitorio in quanto principalmente finalizzato a rimediare a temporanei fallimenti del mercato libero che compromettono la continuità della fornitura in momenti critici.
- 2.11 Al fine di favorire un'ordinata e graduale transizione verso la nuova configurazione di mercato, la legge 124/17 (comma 68) prevede altresì che il Ministro adotti, sentita l'Autorità e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, un decreto

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Il Ministero ha sinora previsto che le procedure a evidenza pubblica per l'individuazione dei FUI siano effettuate da Acquirente Unico. L'Autorità ha sinora individuato la medesima società quale soggetto incaricato delle svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione degli FD<sub>D</sub> e ha definito altresì i criteri da seguire per l'espletamento delle gare.



atto, tra l'altro, a definire le misure necessarie a garantire la cessazione della predetta disciplina transitoria dei prezzi e l'ingresso consapevole nel mercato dei clienti finali, secondo meccanismi che assicurino la concorrenza e la pluralità di fornitori e di offerte nel mercato libero e dispone che le citate misure siano individuate tenendo, tra l'altro conto, della gradualità e della continuità necessarie a garantire l'ordinato superamento del servizio di tutela.

- 2.12 A fronte della prospettata evoluzione del mercato *retail*, l'Autorità ha fino a oggi adottato una nutrita serie di interventi di regolazione per promuovere la capacitazione dei clienti finali di piccole dimensioni e stimolarne la partecipazione al mercato libero, accrescendo la trasparenza delle informazioni sulle condizioni contrattuali ed economiche delle offerte commerciali a loro disposizione, nonché potenziando la comparazione delle stesse.
- 2.13 A tali esigenze rispondono, tra l'altro, le c.d. offerte PLACET, vale a dire offerte di mercato libero che ciascun venditore di energia elettrica e gas naturale, a partire dall'1 marzo 2018, è obbligato a inserire nel proprio portafoglio di offerte rivolte ai clienti di piccole dimensioni<sup>8</sup>. Tali offerte sono articolate in due formule di prezzo fisso e variabile e sono caratterizzate da condizioni generali di fornitura fissate dall'Autorità con l'eccezione delle condizioni economiche, i cui livelli di prezzo sono liberamente definiti dal venditore (in accordo a una struttura predefinita di corrispettivi) e sono connessi esclusivamente alla fornitura di energia elettrica o gas naturale e non anche al costo di altri prodotti o servizi offerti congiuntamente. Simili caratteristiche rendono le offerte in parola facilmente confrontabili tra di loro e al contempo consentono al cliente di valorizzare un prodotto "base" inclusivo della sola *commodity*.
- 2.14 Ancora, un ulteriore intervento volto alla capacitazione dei clienti finali ha riguardato il completamento della regolazione relativa alle clausole inderogabili delle condizioni contrattuali che tutti i contratti di mercato libero devono contenere<sup>9</sup>. A tale scopo l'Autorità ha individuato un *set* minimo di clausole da ritenersi immodificabili da parte dei venditori e che pertanto dovranno essere inserite obbligatoriamente in tutti i contratti di mercato libero. Tali clausole rendono maggiormente omogenee le offerte di mercato libero in relazione a quegli aspetti per i quali i clienti mostrano di avere minore potere contrattuale, facilitando in ultima analisi la comprensione e la comparazione delle offerte.
- 2.15 Per ultimo, l'Autorità ha adottato il Regolamento per la realizzazione e gestione, da parte del Gestore del Sistema Informativo Integrato, di un Portale per la

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Le offerte PLACET di gas naturale sono rivolte ai clienti domestici, ai condomini con uso domestico e ai clienti per usi diversi con un consumo annuo inferiore a 200.000 Smc; le offerte PLACET di energia elettrica sono rivolte ai clienti domestici e ai clienti non domestici in bassa tensione.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Deliberazione 27 luglio 2017, 555/2017/R/com.



pubblicazione e la confrontabilità delle offerte presenti nei mercati *retail* rivolte ai clienti finali domestici e alle piccole imprese di energia elettrica e gas naturale, ai sensi dell'articolo 1, comma 61 della legge n. 124/2017<sup>10</sup>. Il Portale in questione intende fornire ai clienti di minori dimensioni uno strumento informativo in grado di aiutarli nella comparazione delle offerte presenti sul mercato, promuovendo una maggiore comprensione da parte dei primi in merito alle diverse offerte commerciali.

## 3 PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'INDIVIDUAZIONE DEI FORNITORI DEI SUI E ASPETTI RELATIVI ALLA REGOLAZIONE VIGENTE

- 3.1 La rimozione, a partire dall'1 luglio 2019, dei servizi di tutela e, in particolare, la disciplina relativa alla definizione dei prezzi di riferimento per il settore del gas da parte dell'Autorità (tutela gas) deve essere considerata anche con riferimento all'attuale regolazione dei SUI.
- 3.2 In primo luogo è bene ricordare come, nonostante il continuo impegno profuso dall'Autorità in favore di un graduale e consapevole abbandono di tali servizi prima della data in questione, con riferimento al settore del gas naturale, il servizio di tutela costituisca ancora oggi la modalità di approvvigionamento prevalente per i clienti domestici (nell'ambito di tale servizio si rifornivano alla fine del 2017 circa il 63% dei clienti domestici di gas naturale e circa il 55% dei condomini uso domestico<sup>11</sup>). Simile circostanza, congiuntamente all'attuale incertezza sul futuro assetto di mercato che, in funzione di quanto sarà disposto con gli interventi normativi previsti dalla legge 124/17 (richiamati al paragrafo 2.11) potrebbe avere delle ricadute anche sul potenziale bacino di clienti serviti nell'ambito dei SUI, rende necessari e urgenti una serie di correttivi all'attuale disciplina dei servizi in parola a partire dalle prossime procedure a evidenza pubblica per l'individuazione dei FUI e degli FD<sub>D</sub>.
- 3.3 In secondo luogo, le condizioni economiche definite dall'Autorità nell'ambito del servizio di tutela fino ad oggi hanno rappresentato il parametro di riferimento per la determinazione delle condizioni di remunerazione dei SUI.
- 3.4 Gli interventi regolatori che a tale scopo l'Autorità intende adottare mirano ad apportare alcune modifiche puntuali alla regolazione dei SUI attualmente vigente senza tuttavia riformarne l'impianto regolatorio generale, che rimarrebbe pertanto

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Deliberazione 1 febbraio 2018, 51/2018/R/com.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Cfr. il Rapporto dell'Autorità 117/2018/I/COM, recante "Rapporto al Ministro dello Sviluppo Economico, ai sensi del comma 66, articolo 1, della Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2017".



invariato, al fine di transitare con gradualità i servizi in parola nel nuovo assetto di mercato, in un quadro di regole certo e stabile per l'intero periodo di assegnazione dei SUI, così da garantire un'adeguata partecipazione degli esercenti alle procedure per l'individuazione dei FUI e degli FD<sub>D</sub> che saranno responsabili di tali sevizi a partire dal mese di ottobre 2018.

- 3.5 Le modifiche di seguito illustrate riguardano in particolare:
  - a) la durata di erogazione dei servizi;
  - b) l'individuazione delle aree geografiche di svolgimento dei servizi;
  - c) le condizioni economiche di erogazione dei servizi;
  - d) le informazioni finalizzate a ridurre l'asimmetria informativa tra potenziali partecipanti alle gare e agevolare la definizione di eventuali offerte;
  - e) i meccanismi di reintegrazione della morosità specifici dei SUI, disciplinati dal TIVG.

## DURATA DELL'EROGAZIONE DEI SUI

- 3.6 In merito alla durata di erogazione dei servizi, giova preliminarmente ricordare che in passato la durata del FUI è stata stabilita dal Ministero che, di norma, l'ha circoscritta all'anno termico, a eccezione delle ultime procedure ad evidenza pubblica in occasione delle quali la durata del servizio è stata incrementata a due anni termici (dall'1 ottobre 2016 al 30 settembre 2018)<sup>12</sup>.
- 3.7 Con riferimento al servizio svolto dagli FD<sub>D</sub>, è invece l'Autorità a definirne la durata del periodo di assegnazione che finora è sempre stata allineata a quella stabilita per i FUI.
- 3.8 In vista delle prossime procedure a evidenza pubblica per l'individuazione dei FUI e degli FD<sub>D</sub>, l'Autorità riterrebbe opportuno mantenere l'allineamento della durata dei periodi di assegnazione di entrambi i SUI, ravvisando possibili complementarità nello svolgimento dei medesimi legate a possibili economie di scala e di scopo<sup>13</sup>. Tuttavia, in vista della cessazione dei regimi di tutela si intende rivedere la durata dell'obbligo di erogazione dei servizi per i soggetti che verranno selezionati a decorrere dall'1 ottobre 2018.
- 3.9 Infatti, una conferma della durata dei SUI pari a due anni termici, in continuità con le ultime procedure svolte, comporterebbe grandi incertezze per i soggetti selezionati, dal momento che si troverebbero ad erogare il servizio anche in un

<sup>12</sup> Si veda, in merito il decreto del Ministero 22 luglio 2016 relativo al servizio di fornitura di ultima istanza per il periodo settembre 2016 - ottobre 2018 (di seguito: decreto 22 luglio 2016).

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Ai sensi del comma 32.2 del TIVG l'FD<sub>D</sub> si attiva, tra l'altro, nei casi di cessazione amministrativa per morosità relativa a un punto di riconsegna non disalimentabile di cui all'articolo 16 del TIMG e per il quale non sia possibile attivare il FUI.



periodo per il quale non risulta ancora noto lo scenario di mercato anche in termini di numero di potenziali clienti che potrebbero essere riforniti nell'ambito dei SUI all'indomani della rimozione del servizio di tutela. La predetta incertezza renderebbe altresì difficile per i potenziali partecipanti alle procedure selettive stimare i volumi di impiego di gas naturale, e quindi presentare un'offerta, in termini di quantitativi, da rendere disponibile per l'intera durata del servizio. Le circostanze in questione potrebbero altresì rendere più critiche le operazioni di previsione dei costi del servizio.

- 3.10 Per contro, l'assegnazione dei SUI per un periodo intercorrente dall'1 ottobre 2018 alla data di cessazione dei regimi di tutela di prezzo (1 luglio 2019), sebbene avrebbe il vantaggio di rimuovere le anzidette criticità generate dalle incertezze sul futuro scenario di mercato, potrebbe comunque rendere difficoltosa l'individuazione degli esercenti i SUI, atteso che un periodo di erogazione del servizio inferiore all'anno potrebbe essere insufficiente, soprattutto per gli operatori di minore dimensione, per recuperare i costi a questo associati.
- 3.11 La predetta considerazione appare peraltro corroborata dalle osservazioni pervenute sul documento per la consultazione 24 giugno 2016, 338/2016/R/gas riguardante la procedura di assegnazione dei SUI per il biennio 2016-2018 in cui l'Autorità aveva formulato valutazioni in merito alla durata dei servizi in questione analoghe a quelle qui espresse. In quella circostanza, i rispondenti avevano manifestato una generale preferenza per un periodo di erogazione del servizio quanto più ampio possibile, pari almeno a due anni termici (ferma restando l'eventuale anticipazione della scadenza di detto periodo qualora la fine della tutela gas fosse intervenuta in via anticipata rispetto al biennio 14), ciò proprio al fine di spalmare su un orizzonte temporale più ampio gli investimenti necessari all'erogazione dei SUI.
- 3.12 In considerazione delle criticità sopra esposte, l'Autorità intende quindi disporre l'assegnazione dei SUI per un periodo pari a un anno termico intercorrente dall'1 ottobre 2018 al 30 settembre 2019. Una tale opzione appare, infatti, superare le difficoltà in termini di partecipazione alle procedure selettive degli esercenti i SUI rappresentate ai paragrafi 3.9 e 3.10 per due ordini di ragioni: da un lato, i servizi in parola sarebbero erogati per quasi l'intero periodo di assegnazione nell'ambito dell'attuale contesto di mercato in cui sono presenti i servizi di tutela che, ai sensi della legge 124/17, dovrebbero essere superati gradualmente senza eccessive discontinuità rispetto all'attuale assetto (e quindi senza significative ripercussioni sulla vigente configurazione dei SUI), almeno nella fase iniziale di transizione e,

<sup>14</sup> Tale precisazione nasceva dal fatto che, all'epoca della richiamata consultazione e dell'adozione della conseguente deliberazione 465/2016/R/gas, la legge 124/17, ancora in corso di discussione parlamentare, prospettava il superamento dei servizi di tutela nel 2018, senza che però la data definitiva fosse stata ancora approvata.



dall'altro, si consentirebbe agli operatori di disporre di un congruo lasso di tempo per coprire i costi associati alla natura temporanea del servizio. Inoltre, simile proposta manterrebbe l'allineamento tra l'anno termico e la durata di erogazione dei SUI, circostanza questa che consentirebbe agli operatori di ottimizzare l'acquisito di capacità di trasporto necessaria alla fornitura di tali servizi.

- 3.13 Rispetto alla soluzione proposta, l'Autorità potrebbe in ogni caso effettuare ulteriori considerazioni nell'ambito delle successive procedure concorsuali che potrebbero condurre all'assegnazione dei SUI su base pluriennale.
- Q1. Si condivide la proposta di assegnare i SUI per un anno termico intercorrente dall'1 ottobre 2018 al 30 settembre 2019? Se no per quali motivi?
- Q2. In alternativa quale dovrebbe essere il periodo di riferimento per l'assegnazione dei SUI in vista delle prossime procedure ad evidenza pubblica? Per quali motivi?

#### AREE GEOGRAFICHE PER LO SVOLGIMENTO DEI SUI

- 3.14 Come già in occasione delle precedenti procedure concorsuali, ai sensi del decreto 15 maggio 2018, l'Autorità è chiamata a individuare le aree geografiche per lo svolgimento del servizio da parte del FUI. L'individuazione delle aree deve avvenire sulla base degli ambiti territoriali minimi del servizio di distribuzione del gas naturale, eventualmente prevedendone una aggregazione in macroaree qualora ciò risulti necessario per garantire la sicurezza e/o l'economicità della fornitura del gas naturale nell'ambito del predetto servizio. L'Autorità procede altresì, ai sensi del TIVG, alla determinazione delle aree per l'SdD Distribuzione.
- 3.15 A tal fine, l'Autorità ha da tempo<sup>15</sup> adottato un approccio finalizzato a rendere le aree geografiche il più omogenee possibile in termini di bacino potenziale e a mantenere coerenza tra le aree di svolgimento dell'FD<sub>D</sub> e quelle di individuazione dei FUI, ciò anche tenuto conto del rapporto esistente tra i due servizi, dal momento che il TIVG prevede che siano serviti dall'FD<sub>D</sub> anche i clienti aventi diritto al servizio dei FUI qualora quest'ultimo non possa attivarsi.
- 3.16 In particolare, nell'ambito della determinazione delle aree geografiche l'Autorità persegue obiettivi generali in termini di:
  - a) incremento della partecipazione dei venditori di gas alle relative procedure di selezione al fine di:

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Si veda, tra l'altro, la deliberazione 7 agosto 2014, 418/2014/R/gas relativa alle procedure per l'assegnazione dei SUI per il periodo 1 ottobre 2014 – 30 settembre 2016.



- i) aumentarne la concorrenzialità;
- ii) ridurre il rischio che in alcune aree del Paese i servizi non vengano assegnati, ad esempio in quanto caratterizzate da livelli di rischiosità del servizio, anche dal punto di vista della morosità, maggiori che in altre aree;
- b) ricerca dell'omogeneità tra le diverse aree al fine di ridurre possibili disparità di prezzo tra queste, per quanto possibile, ma anche di limitare eventuali sussidi incrociati tra clienti finali delle regioni con caratteristiche che determinano diversi livelli di rischiosità e, dunque, di costo dei servizi.
- 3.17 Dalle prime analisi compiute sui dati comunicati dagli attuali FUI e FD<sub>D</sub> è emerso che l'attuale configurazione delle aree previste per i SUI potrebbe essere migliorata al fine di , soddisfare maggiormente l'obiettivo di omogeneità in termini di numero di punti serviti tra le aree e di miglior segnale di prezzo rispetto ai costi dei servizi. In particolare, la configurazione alternativa che si intende valutare, prevede la separazione dell'attuale area 7, costituita dalle regioni di Lazio e Campania, in due aree distinte. Resterebbero invece confermate le altre aree geografiche attualmente previste.
- 3.18 Nelle seguenti tabelle si riportano, con riferimento alle due configurazioni alternative, i PDR e i volumi complessivi di ciascuna area geografica relativi all'anno 2017<sup>16</sup> e le grandezze relative al FUI e all'FD<sub>D</sub> per l'anno termico 2016/17, dando altresì evidenza dell'*unpaid ratio* a 24 mesi rilevato nei due servizi.

13

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> I dati dell'anno 2017 si riferiscono alle tipologie di clienti di cui al comma 2.3 del TIVG con consumi annui inferiori a 200.000 Smc.



Tabella 1 – Configurazione delle aree geografiche utilizzate per le procedure concorsuali per gli anni termici 2016-2018

Area	Regione	Ambito tariffario	PDR complessivi 2017 (migliaia)*	Volumi complessivi 2017 (milioni di Smc)*	PDR forniti in FUI 2017 (migliaia)	Volumi forniti in FUI 2017 (milioni di Smc)	Unpaid Ratio FUI a 24 mesi (%)	PDR forniti in FDD 2017 (migliaia)	Volumi forniti in FDD 2017 (milioni di Smc)	Unpaid Ratio FDD a 24 mesi (%)
	Piemonte									
1	Valle d'Aosta	Nord Occidentale	2.769	3.275,9	8	266,8	35%	10	7,9	89%
	Liguria									
2	Lombardia	Nord Orientale	4.616	6.542,0	9	212,2	22%	10	10,9	78%
3	Trentino-Alto Adige	Nord Orientale	2.236	3.450,3	3	186,9	35%	1	4,6	72%
3	Veneto	Nord Orientale								
4	Friuli-Venezia Giulia	Nord Orientale	2.653	3.805,6	3	8,9	38%	3	4,6	84%
4	Emilia-Romagna									
	Toscana	Centrale	2.477	2.705,6	4	117,9	34%	3	4,4	
5	Umbria									81%
	Marche									
	Abruzzo	Centro-Sud Orientale	2.174	1.823,7	6	176,2	17%	4	53,1	
6	Molise									74%
0	Puglia									74%
	Basilicata									
7	Lazio	Centro-Sud Occidentale	3.387	2.548,2	23	439,9	23%	10	110,0	81%
,	Campania									0170
8	Calabria	- Meridionale	1.358	837,0	8	176,7	19%	3	27,7	80%
	Sicilia									

Fonte: elaborazione dell'Autorità dei dati dichiarati dagli operatori



Tabella 2 – Configurazione alternativa delle aree geografiche per le procedure concorsuali per l'anno termico 2018-2019

Area	Regione	Ambito tariffario	PDR complessivi 2017 (migliaia)*	Volumi complessivi 2017 (milioni di Smc)*	PDR forniti in FUI 2017 (migliaia)	Volumi forniti in FUI 2017 (milioni di Smc)	Unpaid Ratio FUI a 24 mesi (%)	PDR forniti in FDD 2017 (migliaia)	Volumi forniti in FDD 2017 (milioni di Smc)	Unpaid Ratio FDD a 24 mesi (%)
	Piemonte									
1	Valle d'Aosta	Nord Occidentale	2.769	3.275,9	8	266,8	35%	10	7,9	89%
	Liguria					 	ļ			1
2	Lombardia	Nord Orientale	4.616	6.542,0	9	212,2	22%	10	10,9	78%
3	Trentino-Alto Adige	Nord Orientale	2.236	3.450,3	3	186,9	35%	1	4,6	72%
3	Veneto	Nord Orientale								
4	Friuli-Venezia Giulia	Nord Orientale	2.653	3.805,6	3	8,9	38%	3	4,6	84%
4	Emilia-Romagna									
	Toscana	Centrale	2.477	2.705,6	4	117,9	34%	3	4,4	81%
5	Umbria									
	Marche									
	Abruzzo	Centro-Sud Orientale	2 174	1.823,7	6	176,2	17%	4	53,1	
6	Molise									74%
0	Puglia									7470
	Basilicata									
7	Lazio	Centro-Sud Occidentale	2.137	1.711,4	13	255,0	23%	6	66,2	77%
8	Campania	Centro-Sud Occidentale	1.250	836,8	10	184,9	23%	4	43,7	86%
0	Calabria	- Meridionale	1.358	837,0	8	176,7	19%	3	27,7	80%
9	Sicilia									

Fonte: elaborazione dell'Autorità dei dati dichiarati dagli operatori



Q3. Si condivide la modifica delle attuali aree geografiche?

## CONDIZIONI ECONOMICHE PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI

- 3.19 L'attuale disciplina delle condizioni economiche per l'erogazione dei SUI per gli anni termici 2016-2017 e 2017-2018, definita in coerenza con il disposto del decreto 22 luglio 2016 per quanto attiene al FUI e con il TIVG e la deliberazione 465/2016/R/gas per quanto attiene all'FD<sub>D</sub>, individua sia le modalità per la formulazione dell'offerta economica da parte dei venditori che partecipano alle procedure concorsuali, sia le condizioni economiche applicate ai clienti finali che usufruiscono dei SUI.
- 3.20 Per quanto riguarda le modalità di formulazione dell'offerta economica, in relazione al FUI il decreto 22 luglio 2016 prevedeva che la procedura selettiva si bassasse su offerte relative alla variazione di prezzo della parte variabile della componente *QVD* definita dall'Autorità a copertura dei costi di commercializzazione della vendita al dettaglio del gas naturale nel servizio di tutela. Analoga previsione è stata definita dall'Autorità ai fini dell'individuazione degli FD<sub>D</sub>.
- 3.21 Fermo restando l'individuazione dei fornitori dei SUI secondo quanto appena richiamato, il TIVG prevede poi l'applicazione ai clienti finali di una struttura di prezzo differenziata in funzione delle tempistiche di permanenza dei clienti nei predetti SUI. Tale differenziazione, correlata al carattere di temporaneità dei SUI, risponde all'esigenza di incentivare la ricerca di un nuovo venditore da parte dei clienti finali.
- 3.22 Rispetto al passato, il decreto 15 maggio 2018 demanda all'Autorità di definire le modalità per la determinazione delle condizioni economiche relative al FUI, in maniera da incentivare il passaggio al mercato libero dei clienti serviti nell'ambito del servizio in questione, mediante condizioni di prezzo applicate ai clienti diversi dai clienti domestici e ferma restando la necessità di tutelare il cliente finale nei primi mesi di erogazione della fornitura. Come già ricordato, quanto previsto dal decreto 15 maggio 2018 si contestualizza all'interno dell'attuale scenario di mercato introdotto dalla legge 124/17 che prevede il superamento del servizio di tutela e dunque del riferimento di prezzo anche per il FUI a partire dall'1 luglio 2019.
- 3.23 Di seguito sono quindi presentati gli orientamenti dell'Autorità in relazione sia al FUI che all'FD<sub>D</sub>, che, in linea con quanto fatto fino ad oggi, si intendono disciplinare in maniera analoga sotto il profilo delle modalità di formulazione dell'offerta economica in sede di procedura concorsuale e delle condizioni economiche applicate ai clienti forniti dai SUI.



- 3.24 In relazione alle condizioni economiche da applicare ai clienti dei SUI, l'Autorità è orientata a prevedere un prezzo relativo all'approvvigionamento della materia prima e alla sua commercializzazione articolato in una componente fissa, di seguito denominata  $P_{FIX}$ , espressa in quota punto di riconsegna ( $\P$ PDR/anno), e in una componente energia proporzionale ai volumi prelevati ( $\P$ Smc), di seguito denominata  $P_{VOL}$ .
- 3.25 La componente  $P_{FIX}$  assumerebbe un valore predeterminato dall'Autorità prima delle procedure concorsuali, differenziato per tipologia di cliente e fisso per tutto il periodo di assegnazione del servizio. La componente  $P_{VOL}$  sarebbe posta, per il FUI, pari a:

$$P_{VOL} = P _ ING_T + \beta$$

- 3.26 In particolare, P\_ING<sub>T</sub>, espresso in €Smc, rappresenterebbe il prezzo a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nel trimestre T-esimo, pari alla media aritmetica delle quotazioni *forward* trimestrali OTC relative al trimestre T-esimo del gas, presso l'*hub* TTF, rilevate da ICIS-Heren con riferimento al secondo mese solare antecedente il trimestre T-esimo, e pubblicate sul sito *internet* dell'Autorità con riferimento a forniture di gas naturale con Potere Calorifico Superiore di riferimento pari a 0,038520 GJ/Smc.
- 3.27 Il parametro β, espresso in €Smc, risulterebbe a sua volta pari a:

$$\beta = \beta_1 + \beta_2$$
, dove:

- β<sub>1</sub> rappresenterebbe la parte a copertura degli ulteriori costi di approvvigionamento e consegna del gas naturale al cliente finale; il relativo valore sarebbe definito dall'Autorità in maniera indifferenziata per tipologia di cliente finale prima delle procedure concorsuali e mantenuto fisso per tutto il periodo di erogazione dei FUI;
- $\beta_2$  rappresenterebbe il valore economico dell'offerta formulata da ciascun FUI.
- 3.28 Oltre al prezzo come sopra definito troverebbero poi applicazione le tariffe di distribuzione, misura e relativa commercializzazione, inclusi gli oneri, così come definite dall'Autorità ai sensi della RTDG, la componente QT<sub>i,t</sub>, relativa al servizio di trasporto del gas naturale dal PSV al punto di riconsegna della rete di trasporto, così come definita dall'Autorità ai sensi del TIVG e, nei casi previsti dalla regolazione vigente, il corrispettivo INA<sub>UI</sub>, a copertura degli oneri relativi alla morosità dei clienti cui sono erogati i SUI.
- 3.29 Con riferimento all'FD<sub>D</sub> la componente  $P_{VOL}$  sarebbe pari a  $P_{L}$  INGT +  $\gamma$ . Le medesime considerazioni svolte sopra per il FUI varrebbero quindi anche per 1'FD<sub>D</sub>.



- 3.30 La struttura di prezzo sopra illustrata risulterebbe in linea con quella prevista per le offerte PLACET variabili, richiamate al paragrafo 2.13. Ciò garantirebbe pertanto al cliente servito nei SUI la possibilità di comparare in maniera agevole il prezzo di tali servizi almeno con le offerte PLACET che, ai sensi della richiamata disciplina, sono presentate da tutti i venditori del mercato libero.
- 3.31 In tale contesto, le condizioni economiche applicate ai clienti finali che usufruiscono dei SUI, per la parte materia prima, sarebbero articolate nel tempo in maniera analoga a quanto attualmente previsto e schematizzato nelle seguenti tabelle 3 e 4. Sarebbero altresì confermati i meccanismi perequativi di riconoscimento ai SUI delle condizioni economiche del servizio nei casi di applicazione degli elementi  $\beta_2$  e  $\gamma_2$  in quota percentuale e, per quanto concerne l'FD<sub>D</sub>, sarebbe altresì confermato il meccanismo di perequazione dei ricavi di cui al comma 37.1, lettera a) del TIVG.
- 3.32 In particolare, si confermerebbe, per i primi tre mesi di erogazione del servizio, l'applicazione ai clienti domestici e ai condomini uso domestico di condizioni economiche non maggiorate degli elementi  $\beta_2$  e  $\gamma_2$  e agli altri clienti dei SUI l'applicazione degli elementi  $\beta_2$  e  $\gamma_2$  in misura ridotta. Ciò risulta coerente con la previsione del decreto 15 maggio 2018 di tutelare il cliente finale nei primi mesi di erogazione della fornitura e che, per i clienti domestici e i condomini uso domestico, comporta l'applicazione di un prezzo per la parte materia prima uguale in tutte le aree geografiche<sup>17</sup>.

Tabella 3 – Condizioni economiche applicate ai clienti FUI

Tipologia di cliente finale	Periodo di erogazione del servizio da parte del FUI	Condizioni economiche applicate		
Clienti domestici	Primi 3 mesi	$P_{FIX} + P \_ ING_T + \beta_1$		
Condomini uso domestico ≤ 200.000 Smc/anno	Dal 4° mese	$P_{FIX} + P \_ ING_T + \beta_1 + \beta_2$		
	Primi 3 mesi	$P_{FIX} + P \_ ING_T + \beta_1 + 0.7*\beta_2$		
Servizio pubblico	Dal 4° al 6° mese	$P_{FIX} + P _ING_T + \beta_1 + \beta_2$		
	Dal 7° mese	$P_{FIX} + P = ING_T + \beta_1 + 1.3*\beta_2$		

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Successivamente ai primi tre mesi il prezzo risulterebbe differenziato per aree geografiche in coerenza con quanto avviene oggi.

18



Clienti altri usi ≤ 50.000	Primi 3 mesi	$P_{FIX} + P \_ ING_T + \beta_1 + 0.7*\beta_2$		
Smc/anno	Dal 4° mese	$P_{FIX} + P = ING_T + \beta_1 + \beta_2$		

Tabella 4 – Condizioni economiche applicate ai clienti  $FD_D$ 

Tipologia di cliente finale	Periodo di erogazione del servizio da parte dell'FD <sub>D</sub>	Condizioni economiche applicate	
Clienti per i quali non	Primi 3 mesi	$P_{FIX} + P \_ ING_T + \gamma_1 + 0.7*\gamma_2$	
sussistono i requisiti per	Dal 4° al 6° mese	$P_{FIX} + P \_ ING_T + \gamma_1 + \gamma_2$	
l'attivazione del FUI	Dal 7° mese	$P_{FIX} + P \_ ING_T + \gamma_1 + 1.3*\gamma_2$	
Clienti per i quali sussistono i requisiti per l'attivazione del FUI ma non ne risulta possibile l'attivazione	Stesse condizioni previste per il FUI – cfr. tabe		

3.33 La seguente tabella 5 riporta i valori di  $P_{FIX}$  e degli elementi  $\beta_1$  e  $\gamma_1$  relativi alle procedure per l'assegnazione dei servizi a partire dall'1 ottobre 2018 validi sia per i FUI che per gli FD<sub>D</sub>.

Tabella 5 –  $P_{FIX},\,\beta_1\,e\,\gamma_1\,per$ i SUI assegnati dall'1 ottobre 2018

Tipologia di cliente finale	P <sub>FIX</sub> - <b>€</b> PDR/anno
Clienti domestici	60,01
Condomini uso domestico	78,82
Servizio pubblico	78,82
Clienti altri usi	78,82
Tipologia di cliente finale	β <sub>1</sub> e γ <sub>1</sub> - €Smc
Tutti i clienti finali	0,032877



- 3.34 Per i periodi di assegnazione dei SUI successivi a quello oggetto del presente documento per la consultazione l'Autorità intende valutare la possibilità che il valore economico dell'offerta formulata da ciascun fornitore dei SUI sia definito con riferimento all'intero parametro  $\beta$  per il FUI e  $\gamma$  per l'FD<sub>D</sub>, ferma restando la determinazione del valore della componente  $P_{FIX}$  da parte dell'Autorità.
- 3.35 In tale contesto potrebbe ancora essere definita una differenziazione nel tempo delle condizioni economiche applicate ai clienti finali, in misura proporzionale ai parametri  $\beta$  per il FUI e  $\gamma$  per l'FD<sub>D</sub>. Tuttavia una simile soluzione comporterebbe già nei primi 3 mesi di erogazione dei SUI l'applicazione di un prezzo per la parte materia differente nelle diverse aree geografiche anche per i clienti domestici e i condomini con uso domestico.
- Q4. Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito alle condizioni economiche dei SUI per l'anno termico 2018-2019? Se no, quale soluzione alternativa si ritiene preferibile?
- Q5. Si condividono gli orientamenti relativi ai periodi di assegnazione dei SUI successivi a quello oggetto del presente documento per la consultazione? In tal caso, come si ritiene debbano essere differenziati nel tempo i corrispettivi applicati ai clienti dei SUI?
- Q6. Si ritiene che gli orientamenti di cui ai paragrafi 3.34 e seguenti debbano essere implementati già nel periodo di assegnazione oggetto del presente documento per la consultazione?
- Q7. Si ritiene altrimenti preferibile per il futuro l'adozione di condizioni economiche dei SUI riferite al prezzo spot del gas naturale? Se sì, quale riferimento spot dovrebbe essere adottato?

## **ALTRI ASPETTI**

- 3.36 È orientamento dell'Autorità confermare gli ulteriori aspetti che regolano le procedure concorsuali e le modalità di erogazione dei SUI, tra cui, a titolo esemplificativo, le condizioni di ammissione alle procedure concorsuali e le condizioni contrattuali applicate ai clienti serviti nell'ambito dei SUI.
- Q8. Si ritiene vi siano altri interventi necessari in relazione alle procedure concorsuali e alla regolazione relativa all'erogazione dei SUI?



## INFORMAZIONI FINALIZZATE A RIDURRE L'ASIMMETRIA INFORMATIVA TRA POTENZIALI PARTECIPANTI ALLE GARE E AGEVOLARE LA DEFINIZIONE DI EVENTUALI OFFERTE

- 3.37 L'Autorità intende rendere disponibili ai soggetti interessati a partecipare alle procedure per l'individuazione dei SUI le informazioni relative alla "dimensione storica" del servizio erogato. In tal modo si ridurrebbe l'asimmetria informativa tra gli operatori che partecipano per la prima volta alle procedure selettive in questione e quelli che hanno fornito in precedenza i SUI, eventualmente intenzionati a ripresentare le loro offerte. In aggiunta si intendono fornire alcune stime circa le future attivazioni dei SUI.
- 3.38 Inoltre, tenuto conto delle informazioni raccolte dal SII in merito al settore del gas naturale ai sensi della deliberazione 5 dicembre 2017, 850/17/R/gas si vorrebbero rendere disponibili informazioni circa il bacino potenziale dei clienti che possono essere forniti nell'ambito dei SUI.
- 3.39 Le informazioni verranno messe a disposizione dalle imprese di distribuzione e dagli attuali esercenti i SUI per il tramite di Acquirente Unico (che fornirà a sua volta alcune informazioni in qualità di Gestore del SII) con dettaglio regionale e per ciascuna tipologia di clienti di cui al comma 2.3 del TIVG.
- 3.40 Nella fattispecie saranno messe a disposizione:
  - a) da parte degli attuali esercenti i SUI, per il tramite di comunicazioni indirizzate direttamente ad Acquirente Unico, informazioni relative a:
    - i. il numero di punti di riconsegna forniti in ciascun mese del periodo aprile agosto 2018;
    - ii. il numero di punti attivati in ciascuno dei mesi di cui all'alinea i., con separata evidenza di quelli attivati per motivi diversi dalla morosità (per l'FD<sub>D</sub> e con riferimento al servizio pubblico per il FUI);
    - iii. i volumi forniti in corrispondenza dei punti di cui ai precedenti alinea i. e ii. oppure, ove non disponibili, i corrispondenti volumi annui;
    - iv. il numero di punti di riconsegna calcolati con il metodo pro-die, per ciascun mese del periodo ottobre 2016 agosto 2018;
    - v. il numero medio di mesi di permanenza nel servizio dei punti di cui all'alinea iv.;
  - b) da parte degli attuali esercenti i SUI, per il tramite delle comunicazioni trimestrali inviate all'Autorità nell'ambito del monitoraggio *retail* ai sensi degli articoli 31*quater* e 35*bis* del TIVG, per ciascun mese del periodo ottobre 2016 marzo 2018, informazioni relative a:



- i. il numero di punti di riconsegna forniti in ciascun mese e i volumi corrispondenti;
- ii. il numero dei punti di riconsegna attivati, con separata evidenza di quelli attivati per motivi diversi dalla morosità e i relativi volumi corrispondenti (per l'FD<sub>D</sub> e con riferimento al servizio pubblico per il FUI);
- iii. il numero di richieste di chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità (ad esclusione della tipologia servizio pubblico per il FUI);
- c) da parte del SII, per regione e per tipologia di cliente, informazioni circa il numero di punti di riconsegna attivi alla fine dell'ultimo mese utile (luglio o agosto 2018) con l'indicazione del SUI che verrebbe attivato in seguito a scioglimento del contratto di distribuzione per inadempimento del venditore, dei prelievi annui e dell'accessibilità del misuratore;
- d) da parte delle imprese di distribuzione, per il tramite di Acquirente Unico, informazioni relative alla miglior stima del numero di punti di riconsegna e dei corrispondenti volumi annui che saranno oggetto della richiesta di attivazione dei SUI riferita al mese di ottobre 2018.
- 3.41 Nel dettaglio, si intende prevedere che le suddette informazioni siano rese disponibili, per il tramite dell'Acquirente Unico, secondo le modalità dal medesimo definite.
- 3.42 Si evidenzia comunque che i dati relativi allo storico dei clienti serviti nei SUI, pur risultando un elemento utile per valutare l'eventuale partecipazione alle procedure, non possono comunque fornire un'indicazione certa dell'andamento futuro dei medesimi servizi.
- Q9. Si condivide l'orientamento espresso in materia di informazioni da mettere a disposizione ai FUI e agli  $FD_D$  prima delle procedure a evidenza pubblica? Indicarne le motivazioni.

### MECCANISMO REINTEGRAZIONE ONERI

3.43 L'Autorità intende confermare l'impianto generale e procedurale dei meccanismi di reintegrazione degli oneri non recuperabili della morosità dei clienti finali serviti nell'ambito dei SUI, di cui agli articoli 31 quinquies e 37 del TIVG, applicati per gli anni termici da ottobre 2016 a settembre 2018 (di seguito: gli attuali meccanismi SUI). Tuttavia, si intendono apportare modifiche puntuali all'attuale disciplina in ragione delle informazioni acquisite dagli operatori e



dell'esperienza maturata nei precedenti periodi di applicazione dei suddetti meccanismi e, in generale, della disciplina della reintegrazione degli oneri della morosità applicata in altri tipi di servizi<sup>18</sup>.

- 3.44 Gli attuali meccanismi SUI prevedono, infatti, la reintegrazione dei crediti non incassati, comprensivi degli interessi di mora fatturati ai clienti finali. Tali interessi erano stati inclusi tra gli oneri riconosciuti nell'ambito del meccanismo, come approssimazione di importi a copertura degli oneri finanziari generati dai mancati incassi 19. Per quanto concettualmente gli oneri finanziari siano legati ad un tipo di interesse distinto dall'interesse di mora (che include in sé anche una quota risarcitoria dell'inadempimento), la rendicontazione e le verifiche in merito agli interessi di mora documentati nell'ambito dei meccanismi SUI risulta più semplice rispetto ad altri tipi di interessi. Gli interessi di mora applicati nei confronti dei clienti morosi sono, infatti, contabilizzati nelle fatture emesse ed hanno riscontro nei pagamenti ricevuti dall'esercente i SUI creditore.
- 3.45 Dalle informazioni acquisite con riferimento alla disciplina dei meccanismi di reintegrazione della morosità nell'ambito di altri servizi, tuttavia, è emerso che gli interessi di mora applicati ai clienti finali possano essere superiori rispetto al tasso di interesse mediamente applicato ad un esercente la vendita efficiente che si finanzia sul mercato del credito.
- 3.46 In tali casi, assimilare gli interessi di mora applicati ai clienti finali morosi agli oneri finanziari da riconoscere agli esercenti che partecipano al meccanismo di reintegrazione della morosità, aumenta impropriamente i costi che la generalità dei clienti finali deve sostenere per finanziare il predetto meccanismo.
- 3.47 L'orientamento dell'Autorità è pertanto quello di riconoscere, nell'ambito dei meccanismi di reintegrazione della morosità per i periodi di esercizio del SUI a partire da ottobre 2018, gli oneri finanziari calcolati non più in base agli interessi di mora fatturati dagli esercenti ai clienti finali morosi, ma sulla base degli interessi legali.
- 3.48 In alternativa, qualora si giudicasse troppo oneroso rendicontare e verificare oneri finanziari calcolati sulla base di tassi di interesse non contabilizzati in fattura, l'orientamento dell'Autorità sarebbe di escludere gli oneri finanziari da quelli riconosciuti nell'ambito dei suddetti meccanismi.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Si citano tra questi per esempio il servizio di salvaguardia di energia elettrica e il servizio di fornitura di energia elettrica e gas alle popolazioni colpite dai sismi del centro Italia e dell'Emilia.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Qualora non coperti esplicitamente, infatti, avrebbero trovato copertura implicita nell'aumento del prezzo offerto in sede di procedura concorsuale per l'assegnazione del servizio ed applicato a tutti i clienti forniti nell'ambito dei suddetti SUI.



- 3.49 La soluzione individuata a valle della presente consultazione dovrà comunque essere valutata anche nell'ambito della disciplina generale della reintegrazione della morosità applicata per esempio al servizio di salvaguardia.
- Q10. Si condivide l'orientamento di riconoscere, nell'ambito dei meccanismi di reintegrazione della morosità per i periodi di esercizio del FUI e dell'FD<sub>D</sub> a partire da ottobre 2018, gli oneri finanziari calcolati in base agli interessi legali? Indicarne le motivazioni.
- Q11. Si condivide l'orientamento alternativo di non riconoscere, nell'ambito dei meccanismi di reintegrazione della morosità per i periodi di esercizio del FUI e dell'FD<sub>D</sub> a partire da ottobre 2018, gli oneri finanziari? Indicarne le motivazioni.
- Q12. Si ritiene, inoltre, vi siano ulteriori elementi procedurali che presentino criticità tali da influenzare il tasso di mancato pagamento dei clienti finali serviti nel FUI o nell'FD<sub>D</sub>? Indicarne le motivazioni.